


VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

L'avvocatura dei diritti



**INTERVISTA
AL COORDINATORE
DI OCF, SERGIO PAPARO**

**LA GIUSTIZIA
PREDITTIVA**

**IL PNRR E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

**PENALE, REATO
PERMANENTE
E CONTINUAZIONE**

**DOSSIER SULLA RIFORMA
DEL PROCESSO CIVILE**



SOMMARIO

- 3** **L'editoriale**
di Rosario Pizzino
- 5** **Notizie dall'Ordine**
Bilancio, i conti in ordine... e trasparenti
di Maurizio Ciadamidaro
- 6** **Politica forense**
OCF, si cambia
di Marco Micciché
- 9** **Diritti umani**
Avvocati in pericolo
di Martina Saporiti
- 10** **Sistema Italia**
La giustizia predittiva
di Giuseppe Sileci
- 13** **Diritto penale**
Reato permanente e continuazione
di Giuseppe Musumeci
- 16** **Titolo sezione**
PNRR, un passo verso il futuro della pubblica amministrazione
di Lucia Interlandi

20 **Dossier | Processo civile**

21 **Dossier | Processo civile**
Primo step della riforma del processo civile
di Antonio Torrisi

24 **Dossier | Processo civile**
Processo civile, ce lo chiede l'Europa!
di Alessia Falcone

27 **Dossier | Processo civile**
Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
di Antonello Guido

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Gennaio-Luglio - numero 0

Direttore Responsabile: Marco Micciché

Hanno collaborato:
Maurizio Ciadamidaro, Alessia Falcone, Antonello Guido, Lucia Interlandi, Giuseppe Musumeci, Maria Concetta La Delfa, Giovanni Lotà, Martina Saporiti, Giuseppe Sileci, Lucia Spampinato, Antonio Torrisi, Luigi Maria Vitali

 <https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

L'editoriale

di Rosario Pizzino, Presidente COA di Catania

Care Colleghe e cari Colleghi, dopo quattro anni di assenza ritorna "Vita Forense", e l'editoriale che ho il privilegio di scrivere mi suscita un pizzico di emozione.

La nostra storica rivista si presenta al Foro nella rinnovata veste grafica ed in versione digitale, con l'auspicio che continui ad essere apprezzata da tutti i lettori.

Queste modalità ci permettono, invero, di ridurre i costi di produzione e di eliminare quelli di distribuzione, rendendo l'iniziativa economicamente sostenibile ed in linea con l'azione di spending review avviata da questo Consiglio sin dall'insediamento.

"Vita Forense", pur con lo sguardo rivolto al futuro, rispetta le proprie tradizioni, ed, in primo luogo, l'informazione pluralista che l'ha sempre caratterizzata. Sotto questo aspetto, ad esempio, il Comitato di Redazione è composto sia da Consiglieri che da Colleghi del libero Foro, ai quali va il mio sincero ringraziamento per l'impegno che hanno assunto, e potrà offrirVi un panorama rappresentativo di pareri, idee ed opinioni presenti nel Foro.

L'ammodernamento ed il rilancio della rivista rientravano tra i primi obiettivi della mia Presidenza, ma l'inaspettata crisi pandemica ne ha rallentato l'attuazione, impegnando il Consiglio, prioritariamente, in ben altri fronti: le gravi emergenze che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema giurisdizionale, di cui siamo parte integrante, il ruolo professionale dell'Avvocato e la nostra, stessa, funzione sociale.

Non eravamo pronti ad affrontare questa dura prova, e non lo era l'intero apparato della giustizia; ancor meno, lo stato dell'edilizia giudiziaria che, con tutto il fardello di carenze tecniche e vetustà strutturali, ha manifestato, sin da subito, assoluta inadeguatezza nell'impatto con le misure emergenziali.

E tutto ciò, all'interno di un Distretto, come quello etneo, già provato da croniche carenze di organico nei ruoli dei Magistrati e del personale amministrativo, da arretrati processuali, dai tempi lunghi dei giudizi e dai servizi insoddisfacenti per gli Avvocati.

Eppure, in questa situazione di difficoltà, e con il dolore per i nostri Colleghi vittime del Covid, siamo rimasti uniti, ritrovandoci nelle rappresentanze istituzionali e politiche, nazionali e locali. Insomma, non è stato semplice adattare, ad una situazione eccezionale, un "sistema" che, a Catania, era inidoneo ed obsoleto già in tempi ordinari, né convivere è stato agevole con le nuove prassi.

Credo, tuttavia, che con il buonsenso e la responsabilità degli Avvocati, insieme alla presenza del Consiglio dell'Ordine, autorevole interlocutore dei Capi degli Uffici Giudiziari nei momenti bui delle linee guida e dei protocolli, ci siamo, in buona parte, riusciti, evitando che il "sistema" franasse. Ci è costato sacrifici, però, la cui scia non si è del tutto esaurita, benché il Consiglio sia quotidianamente impegnato per il recupero della piena funzionalità dei servizi e per il loro miglioramento.

In questo difficile periodo, abbiamo trovato preziosi alleati nei Consigli di Siracusa, Ragusa e Caltagirone, dimostrandosi quanto lungimirante sia stata la scelta di avviare, al nostro interno, un nuovo metodo di concertazione e condivisione delle scelte, e di valorizzare il Distretto in termini di coesione ed unitarietà.

Con le votazioni per la scelta dei delegati congressuali, tenutesi lo scorso giugno, si è aperta la lunga "stagione elettorale" del nostro Foro, che proseguirà a Settembre, per designare i delegati a Cassa Forense, e si concluderà a Gennaio 2023, con l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità.

L'affluenza alle urne ha registrato percentuali superiori rispetto alle ultime elezioni, confermando il trend positivo e l'interesse sempre crescente degli Avvocati di Catania verso il governo delle istituzioni forensi.

Altri due importanti appuntamenti ci attendono: l'entrata in vigore del progetto riformista della Ministra Cartabia ed il Congresso di Lecce del prossimo Ottobre.

Sul primo, sappiamo che l'intento politico è quello di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili entro la metà del 2026 e del 25% quella dei procedimenti penali entro la metà 2016. Con i fondi Pnrr sono anche previsti digitalizzazione dei servizi, diffusione delle buone prassi e riqualificazione delle strutture edilizie. Oltre alle riforme del processo penale e civile, il Parlamento ha trasformato l'ordinamento giudiziario ed il Consiglio Superiore della Magistratura, prevedendo, per le valutazioni di professionalità dei Magistrati, anche il voto degli Avvocati nei Consigli Giudiziari locali.

Se alcuni elementi della riforma sono apprezzabili (e, tra questi, la costituzione dell'Ufficio per il processo, nel quale riponiamo grandi aspettative per il miglioramento del servizio giustizia), non possiamo sottacere che la figura dell'Avvocato e, più in generale, il diritto di difesa, rischiano di essere ridimensionati rispetto all'assetto attuale, e, pertanto, CNF ed OCF sono chiamati a vigilare sulla formulazione dei decreti delegati, di prossima emanazione.

In questo quadro si inserisce l'appuntamento congressuale di Lecce, per la revisione di alcune criticità presenti nella Legge Professionale e per adeguarla ai processi di trasformazione della società italiana e della giurisdizione, che sono stati accelerati dalla crisi pandemica.

Gli argomenti di dibattito sono tanti: se mantenere il regime delle incompatibilità professionali, o, pur nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza, superare questo dogma e permettere all'Avvocato la ricerca di nuove fonti di lavoro, sostenendo la concorrenza di altre professioni che non hanno analoghi vincoli; la necessità di modificare il vigente sistema formativo, per garantire una effettiva qualificazione ed arricchimento professionale, in termini di saperi e di competenze; eliminare le inadeguatezze del tirocinio e dell'accesso alla professione; perfezionare alcuni aspetti del procedimento disciplinare e migliorare il funzionamento, anche in termini organizzativi, dei Consigli Distrettuali; quanto al sistema ordinistico, si

dovrà decidere se mantenere gli attuali meccanismi elettorali, espressione di effettiva democrazia (tutela delle minoranze con il voto limitato a 2/3 dei candidati da eleggere, tutela di genere), se integrarli con la possibilità del voto di lista, per esprimere una maggioranza consiliare preconstituita, oppure se sia preferibile sopprimere questi meccanismi, ritenuti fattore disgregativo della unitarietà del Consiglio, per ritornare alle vecchie regole, autoreferenziali ed elitarie.

L'interesse su questi temi è alto ed il confronto pregressuale, sulla base dei primi documenti elaborati da OCF, è già iniziato all'interno delle delegazioni, sia a livello locale (la delegazione catanese, che si riunisce periodicamente, è composta da dodici Colleghi), che regionale, sotto il coordinamento dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

Personalmente, da un lato, auspico che sulle regole elettorali non si indietro (il voto limitato a 2/3 è una conquista democratica che va difesa) e che, anzi, il sistema si perfezioni con l'introduzione del voto di lista; dall'altro, sono fiducioso nella capacità, e nel coraggio, dell'Avvocatura di sapere guardare avanti, con realtà e consapevolezza, senza le paure e le retrosie con le quali, storicamente, la classe forense si è confrontata con le novità, spesso avversandole.

Soltanto con una svolta decisa verso la modifica di alcune disposizioni della Legge Professionale, verso il buon governo delle innovazioni, del progresso tecnologico ed informatico, potremo ambire ad una nuova figura di Avvocato, meglio collocato sul mercato per il recupero di nuove fonti di lavoro, all'interno di un quadro normativo ben delineato che possa bilanciare l'attenuazione del principio di incompatibilità con una regolamentazione dei conflitti di interesse, e dei connessi aspetti deontologici; un Avvocato, insomma, al passo con i tempi, e, sempre, al centro di un, trasformato, sistema di tutela dei diritti.

Il dibattito è aperto.

Buona lettura a tutti!

Bilancio, i conti in ordine... e trasparenti

Approvati i bilanci, consuntivo 2021 e preventivo 2022, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

L'assemblea del Foro Etneo si è tenuta il 27 aprile a Palazzo Platamone (Palazzo della Cultura). Dopo il via libera del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dagli Avvocati Enrico La Malfa, Giuseppe Romano, e presieduto dal Prof. Avv. Vito Branca, la Tesoriera, Avvocata Lucia Spampinato, ha illustrato i contenuti dei bilanci che sono stati approvati all'unanimità dalla vasta platea dei presenti.

"I conti in ordine sono uno degli elementi che testimoniano il mantenimento degli impegni presi da questo Consiglio", ha commentato il presidente del Coa, Avvocato Rosario Pizzino: "Continuiamo il nostro lavoro in piena trasparenza (i bilanci sono consultabili sul sito del Coa) e con la fiducia dei Colleghi Consiglieri e dell'Assemblea del nostro Foro che ringraziamo per il supporto e lo spirito di collegialità e collaborazione".



In foto: Avv. Fabrizio Seminara, Avv. Enrico La Malfa, Avv. Giuseppe Romano, Avv. Rosario Pizzino, Avv. Lucia Spampinato, Dott.ssa Laura Vitale

OCF, si cambia

Intervista al neo coordinatore, Avvocato Sergio Paparo

di Marco Micciché

L'Organismo Congressuale Forense esce da una crisi che ha messo a dura prova l'organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura.

Diverse questioni contabili opache o irregolari hanno portato alle dimissioni, dapprima del Tesoriere, e poi del Coordinatore e di tutto l'Ufficio di Coordinamento: come si chiuderà questa pagina per poter ritornare alla normalità e ripartire con le questioni politiche verso il Congresso di Lecce?

Le questioni "contabili" sono state già risolte dal punto di vista sostanziale, grazie all'importante attività del gruppo di verifica costituito all'interno dell'Assemblea di OCF, che si è avvalso della preziosissima collaborazione del collega Nicola Bianchi, già componente del CNF ed attualmente tra i revisori di Cassa Forense. Il precedente tesoriere ha riversato sul conto corrente di OCF ogni importo che era stato illegittimamente trasferito altrove; nelle prossime settimane verranno presentate le nuove proposte di bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 che consentiranno di definire la procedura prevista dallo statuto congressuale per la loro approvazione da parte dell'assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine previo rilascio del prescritto parere da parte del CNF.

Anche dal punto di vista "politico" siamo già ritornati alla normalità. L'Assemblea di OCF, nella sessione del 29 e 30 aprile, ha largamente e consapevolmente condiviso il programma di lavoro proposto dall'Ufficio di Coordinamento per lo sviluppo e l'articolazione delle riflessioni e delle proposte progettuali sui temi posti all'ordine del giorno del Congresso di Lecce. E non solo.

L'iniziativa promossa sui quesiti referendari (con l'ammissione di OCF nel novero dei soggetti che potranno partecipare alle tra-

smissioni radiofoniche e televisive sia sulle reti nazionali che su quelle private) è la più evidente riprova della volontà dell'Assemblea di assolvere al ruolo affidatole dallo statuto congressuale di rappresentare la volontà "politica" dell'Avvocatura sulle questioni fondamentali che riguardano l'organizzazione e la gestione del "servizio giustizia" e la completa attuazione dei principi del "giusto processo". La partecipazione di tutte le componenti (istituzionali ed associative) alla campagna referendaria, promossa e sollecitata da OCF, costituirà il miglior biglietto da visita per un Congresso gestito in maniera realmente unitaria.

L'esperienza di OCF, fino ad oggi, suggerisce la necessità di alcuni cambiamenti, anche a livello statuario, da parte del prossimo Congresso?

Non c'è dubbio che l'impianto approvato dal Congresso di Rimini del 2016, poi solo parzialmente modificato dal Congresso di Catania del 2018, abbia bisogno di essere ulteriormente perfezionato alla luce dell'esperienza di questi primi sei anni di vita di OCF.

Perfezionato, non stravolto. La filosofia di fondo che ha portato, a Rimini, a dare attuazione alla previsione dell'art. 39 della legge professionale è stata quella di consentire al Congresso di essere realmente non solo "permanente" fra una sessione congressuale e l'altra (in questa direzione vanno apprezzate le due "sessioni ulteriori" dell'aprile 2019 e del luglio 2021 e la trasparenza assoluta dei lavori dell'Assemblea di OCF) ma anche inclusivo di tutte le componenti dell'Avvocatura espressamente previste dalla legge (con l'eliminazione dell'incompatibilità per i presidenti e consiglieri degli Ordini a far parte dell'organismo di rappresentanza). In questa direzione va necessariamente riconsiderato

il ruolo che nel Congresso ed in OCF dovranno e potranno svolgere le Associazioni forensi, alle quali la legge professionale attribuisce compiti rilevanti ed importanti non solo nel settore della formazione (di accesso, permanente e specialistica) ma anche in quello relativo alla formazione dei regolamenti attuativi di competenza sia del Ministro della giustizia che del CNF.

Non pensi che sia necessario intervenire con modifiche anche delle modalità di partecipazione e quindi delle regole elettorali per i delegati al Congresso e quindi per i componenti dell'assemblea dell'OCF?

Lo statuto approvato a Rimini, e sul punto confermato a Catania, rimanda al sistema elettorale previsto per l'elezione ed il rinnovo dei Consigli dell'Ordine, che realizza il principio sintetizzabile nello slogan "un avvocato, un voto". Personalmente ritengo che sarebbe più funzionale ad aumentare il livello di partecipazione e di democraticità del sistema ritornare al sistema (originariamente previsto dal DM ministeriale attuativo dell'art. 28 della legge 247/2012) che prevedeva la possibilità per ogni iscritto di esprimere le sue preferenze anche con il "voto di lista" (purché le liste siano limitate ad 1/3 dei seggi da assegnare,



In foto: Avvocato Sergio Paparo

con la tutela di genere per almeno 1/3 all'interno di ciascuna lista); in questo contesto anche le componenti associative che siano effettivamente rappresentative sui territori avrebbero la possibilità di conseguire una maggiore presenza sia nel Congresso che, di conseguenza, nell'Assemblea di OCF.

Il rapporto dell'Avvocatura con Politica e forze sociali: quali le prospettive?

Il rapporto con la politica e con le forze sociali ed economiche, non solo di OCF ma credo di tutte le componenti dell'Avvocatura, è fortemente condizionato dall'assenza di un serio e trasparente dibattito, nel Parlamento e nella Società, sul ruolo che l'Avvocatura può e deve svolgere in un ordinamento giuridico che è fondato sui valori che ispirano la nostra Costituzione.

I tanti interventi di normazione regolamentare di competenza del Ministro della giustizia intervenuti in questi anni ed i (troppi e troppo disorganici e contraddittori) disegni di legge attualmente in discussione alla Camera ed al Senato che si propongono di operare modifiche, anche significative, alla nostra legge professionale (su temi fondamentali, quali l'accesso, le incompatibilità, l'equo compenso, le forme di aggregazione nell'esercizio della professione) evidenziano la necessità di un confronto "a tutto tondo" (con il Governo, con le forze politiche e parlamentari e con le rappresentanze sociali ed economiche) che definisca le regole dell'esercizio della nostra professione in maniera coerente con i compiti e le responsabilità che gli avvocati, e le loro istituzioni, sono chiamati a svolgere non solo nella Giurisdizione e nell'organizzazione dei servizi giudiziari, ma anche, e soprattutto, nei settori della c.d. "giustizia complementare" e della consulenza ed assistenza stragiudiziale in funzione della "prevenzione del conflitto".

In questa prospettiva, il Congresso di Lecce è chiamato ad indicare le direttrici ed i contenuti di massima per avviare un confronto di merito, se necessario anche di natura "vertenziale".

Hai usato ripetutamente il termine “Avvocatura”: è ancora possibile riferirsi “al singolare” alla comunità degli avvocati?

Mi piace continuare ad usare il termine al singolare per rappresentare l'esigenza (che è compito prioritario di OCF, quale espressione del Congresso Nazionale Forense) di una sintesi che tenga conto, rispettandole e valorizzandole il più possibile, delle varie “avvocature” che oramai da tempo compongono la nostra “categoria”.

Il recente rapporto commissionato da Cassa Forense al CENSIS evidenzia una significativa frammentazione del Foro, per genere, età, collocazione territoriale, competenze professionali, modalità di esercizio della professione, capacità reddituali.

Tante “avvocature”, ognuna con specificità, problematiche, paure, aspettative ed ambizioni, all'apparenza contrastanti ed inconciliabili fra loro; con un crescendo, sempre più preoccupante, di conflittualità “interne al Foro” che, in assenza di una composizione normativa equilibrata che la legge professionale non è riuscita ad assicurare, hanno trovato sfogo, soprattutto nell'ultimo decennio, in un contenzioso giudiziario (prevalentemente innanzi alla giustizia amministrativa, ma non solo) che ha significativamente indebolito la credibilità delle nostre Istituzioni e, complessivamente, dell'intera Avvocatura e delle sue rappresentanze, ad ogni livello.

Credo che si debba considerare non più praticabile l'aspirazione ad avere una “voce unica” dell'Avvocatura.

Quando nel 1995 nacque l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, quale modello di rappresentanza, appunto “unitaria”, gli avvocati iscritti agli albi erano poco più di 65.000, con sufficiente omogeneità che consentiva di proporsi come “categoria” professionale; la sua frantumazione in tante differenti “avvocature” (frantumazione che l'attuazione della nuova legge professionale del 2012 non è riuscita ad affrontare, anzi accentuandola) ha provocato la crisi di quella forma di rappresentanza collettiva che era fondata essenzialmente sulla sostanziale convergenza di interessi ed aspettative.

Il modello di rappresentanza politica prospettato dall'art. 39 della legge 247/2012 ed attuato dal Congresso di Rimini del 2017 tiene conto di questa “complessità” ed assegna a tutte le componenti (Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense ed Associazioni) ed all'Organismo Congressuale Forense la responsabilità di ricercare una “sintesi” di riflessioni, proposte ed iniziative che consenta ad ogni singolo avvocato di non sentirsi escluso ma effettivamente considerato e rappresentato. L'obiettivo è difficilissimo da raggiungere ma è assolutamente necessario fare ogni sforzo per riuscirci; sarà possibile solo se, rispettando i valori fondanti della nostra professione (che sono scritti nella nostra Costituzione): il Congresso di Lecce avrà la capacità e la maturità di indicare soluzioni (anche di modifica della legge professionale) realmente rispettose delle varie “anime” dell'Avvocatura.

Avvocati in pericolo

Al Tribunale di Catania la mostra di opere del Liceo artistico “Emilio Greco”, organizzata dal COA etneo

di Martina Saporiti

Gli Avvocati e le Avvocare sono ancora oggi oggetto di persecuzioni, aggressioni e violenze in tutto il mondo. Per questa ragione, anche quest'anno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha celebrato la “GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO” per ricordare all'opinione pubblica chi è impegnato in prima linea nella difesa dei diritti fondamentali e del giusto processo.

Quest'anno la Giornata Internazionale era volta ad approfondire la situazione degli avvocati in Colombia, un paese che vede aspramente ostacolato il libero esercizio della professione, particolarmente quando si tratta della difesa e protezione dei diritti umani. In quest'occasione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, con la sua Commissione Diritti Umani ha scelto, ancora una volta, di manifestare la propria solidarietà nei confronti dei colleghi perseguitati nel mondo.

Rosario Pizzino, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, sull'iniziativa dello scorso 14 febbraio: “Abbiamo coinvolto e sensibilizzato la cittadinanza, soprattutto le nuove generazioni e a partire da metà febbraio sono state apposte, presso il Tribunale di Catania, delle installazioni sul tema, create dagli allievi del liceo artistico ‘Emilio Greco’ di Catania. Inoltre, è stato organizzato un evento formativo finalizzato ad approfondire la tematica delle persecuzioni degli avvocati in Colombia e nel mondo, aperto a tutti gli Avvocati del Foro Etneo.

“Il Consiglio dell'Ordine - ha aggiunto Maria Concetta La Delfa, Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e componente della Commissione “Human right” del Consiglio Nazionale Forense - consapevole dell'importanza della funzione sociale dell'Avvocatura nel salvaguardare la democrazia e promuovere i diritti umani e le liber-

tà fondamentali, con iniziative come questa scende in campo, tra i cittadini, nelle scuole, con l'auspicio di sensibilizzare su questi delicati temi le Istituzioni, la società civile, i media e l'opinione pubblica. Colpire, perseguire, aggredire, o addirittura assassinare le avvocate e gli avvocati in qualunque parte del mondo è un attacco alla nostra democrazia, ai nostri valori di convivenza”.

L'esposizione si è tenuta al Tribunale di Catania, al secondo piano nello spazio antistante il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed è stata inaugurata alla presenza del Presidente del Coa di Catania, Rosario Pizzino, del Presidente della Corte di appello di Catania, Filippo Pennisi, del Presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino, della Consigliera Segretaria del Coa, Maria Concetta La Delfa, del Coordinatore della Commissione Coa sui Diritti Umani, Giuseppe Fiumanò, del Preside del Liceo Artistico “Emilio Greco”, Antonio Alessandro Massimino e di una delegazione di studentesse, studenti e insegnanti della scuola.



Guarda il video sulla giornata:
<https://fb.watch/e6HYteFujr/>

XXXV Congresso Nazionale Forense

L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile. L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale

Il XXXV Congresso Nazionale Forense si terrà a Lecce il 6, 7 e 8 ottobre
La sede dei lavori congressuali è il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi

I temi congressuali sono:

1. Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali;
2. L'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione;
3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziaria.

La Giustizia predittiva

di Giuseppe Sileci

Mi è capitato di parlare di intelligenza artificiale applicata al servizio giustizia alcuni anni addietro, quando nel 2014 su Guida al Diritto fu pubblicato un mio contributo che esordiva nei seguenti termini: “si chiama Watson ed è un personal computer pensante al quale stanno lavorando da qualche tempo alla IBM. Ancora il progetto è nella fase sperimentale, ma i ricercatori della nota azienda americana non disperano di riuscire a creare a breve un'intelligenza artificiale che sia in grado di elaborare dati in maniera ragionata e di dare risposte a domande del tipo “la vendita di videogame violenti dovrebbe essere vietata ai minori?””.

Sono tornato sull'argomento più recentemente: lo spunto, questa volta, me lo ha dato una delle prime decisioni dei giudici amministrativi, che, dovendo stabilire se sia possibile affidare ad un software il procedimento di formazione della decisione amministrativa, si sono espressi in senso affermativo, ammettendo cioè la possibilità che la pubblica amministrazione pervenga alla decisione finale attraverso la automazione del processo e l'uso di un algoritmo, a condizione – però – che sia garantita la “conoscibilità” dell'algoritmo che regola la procedura automatizzata (Consiglio di Stato 13.12.2019 n. 8472).

Negli ultimi mesi – forse anche a causa della pandemia – la applicazione di procedure automatizzate in settori sino ad oggi al riparo da un uso massivo della tecnologia, ha avuto una forte accelerazione.

Tra questi vi è senz'altro l'amministrazione della giustizia, già interessata – soprattutto in ambito civile – da una forma abbastanza “primitiva” di innovazione tecnologica, il c.d. Processo civile telematico, che è stato accolto con molta diffidenza dai più ma che oggi – nonostante tutti i miglioramenti di cui ancora necessita – è certamente una realtà dalla quale non si potrà più fare a meno.

Ma – appunto – il processo telematico potrebbe un giorno diventare del tutto obsoleto e sostituito da sistemi che oggi appaiono avveniristici ma che sono già in fase di sperimentazione in qualche altro paese.

In Cina, ad esempio, gli investimenti finalizzati alla applicazione della intelligenza artificiale in ambito giudiziario sono stati estremamente consistenti ed oggi in quella parte del mondo le Smart Courts sono una realtà e sono il punto di arrivo – verosimilmente non definitivo – di un percorso iniziato addirittura nel 1996 con la Conferenza nazionale sulle questioni di comunicazione giudiziaria e informatica.

In Europa la diffusione della intelligenza artificiale applicata alla giustizia è ben lontana dagli obiettivi e traguardi raggiunti in oriente e – come di consueto, a dispetto del fatto che invece sarebbe auspicabile una progettualità condivisa tra i vari stati membri quando di tratta di settori strategici – il panorama è abbastanza frammentato, con alcuni paesi in fase più avanzata di altri.

Si pensi all'Olanda, che ha avviato la sperimentazione della cyber giustizia applicata alle procedure alternative di risoluzione delle controversie internazionali (ADR), ovvero alla Francia, dove è stato autorizzato il trattamento di tutta una serie di dati personali che dovrebbero permettere di sviluppare un algoritmo capace di estrapolare le informazioni contenute nelle decisioni giudiziarie in materia di risarcimento dei danni alle persone.

In Italia da qualche tempo si parla di “giustizia predittiva”, con tale locuzione intendendosi la “possibilità per un operatore di prevedere l'esito delle controversie” mediante la applicazione di software che fanno largo uso di algoritmi o formule matematiche.

L'uso di questa tecnologia in settori sensibili, come quello della giustizia, se – per un verso – può costituire uno strumento formidabile

nell'ottica di una migliore razionalizzazione del servizio e di una più ottimale allocazione delle risorse, per altro verso non è priva di rischi.

Di tanto ne sono ben consapevoli le istituzioni europee ed infatti la Commissione Europea il 21 aprile 2021 ha approvato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, il cui obiettivo dichiarato – si legge nella relazione illustrativa – è quello di un approccio equilibrato alla intelligenza artificiale, con tale espressione dovendosi intendere “una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali”.

Più in particolare, la proposta di regolamento definisce “sistema di intelligenza artificiale” un software “che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono”.

La proposta individua anche tutta una serie di sistemi di intelligenza artificiale c.d. “ad alto rischio” e tra questi annovera sia quelli utilizzati nella attività di contrasto (a titolo meramente esemplificativo, quelli sviluppati

per determinare il rischio di reato o recidiva ovvero per valutare la affidabilità di elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati oppure per essere destinati all'analisi criminale delle persone fisiche) sia quelli “destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di dati”.

In tali campi, l'uso della intelligenza artificiale può interferire con insopprimibili interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, la cui tutela e salvaguardia impone la necessità di prevedere che la immissione nel mercato e la messa in servizio di determinati software avvenga nel rispetto di regole condivise.

Detto altrimenti, lo scopo delle istituzioni europee attraverso la proposta di regolamento è quello di prevenire il rischio che possano essere messi a disposizione degli utenti sistemi che – non rispondendo a valide e validate regole tecniche – si rivelino del tutto inaffidabili.

Ciò perché il funzionamento di questi sistemi è sostanzialmente basato su algoritmi la cui scrittura – a monte – è pur sempre affidata all'opera dell'uomo attraverso la selezione di tutta una serie di dati (input) che, opportu-

10

11



Vignetta di Luigi Maria Vitali

Reato permanente e continuazione

di Giuseppe Musumeci

namente elaborati dalla intelligenza artificiale, restituiscono il risultato richiesto (output).

Esemplificativo è l'art. 10 della proposta di regolamento che disciplina il caso specifico di sistemi che prevedono l'uso di dati per l'addestramento (machine learning).

I "set di dati di addestramento, convalida e prova" devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi.

La proposta di regolamento prevede anche che i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio siano progettati e sviluppati in modo da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente così da consentire agli utenti di interpretare gli outputs ed utilizzarli adeguatamente; inoltre, devono sempre garantire la "sorveglianza umana", consentendo una serie di azioni, e cioè:

a) permettere il costante monitoraggio del loro funzionamento al fine di prevenire e neutralizzare possibili anomalie;

b) rimanere sempre consapevoli della c.d. "distorsione dell'automazione" ossia della tendenza a fare automaticamente o eccessivo affidamento sull'output;

c) riuscire sempre ad interpretare correttamente l'output;

d) decidere di ignorare, annullare o ribaltare l'output;

e) potere sempre intervenire sul funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, interrompendolo.

L'iter per la approvazione della proposta di regolamento non si è ancora concluso: le

istituzioni stanno raccogliendo le osservazioni degli Stati membri ed anche l'Italia ha fatto pervenire le proprie.

Se il quadro normativo di riferimento rimarrà quello tracciato dalla bozza di regolamento, ritengo si possano escludere – almeno nel breve periodo – accelerazioni in avanti troppo repentine e, sebbene sia molto plausibile prevedere che progressivamente anche la amministrazione della giustizia sarà interessata da forme sempre più "invasive" di digitalizzazione, ancora è ben lontano dalla realtà un mondo in cui la giustizia sarà affidata solo ai robot.

Sarà anche interessante ragionare – in futuro – sull'impatto che la applicazione di questa tecnologia avrà sulla professione forense (la European Lawyers Foundation ed il CCBE hanno avviato uno studio per verificarne i riflessi sulle realtà professionali più piccole, che rappresentano la stragrande maggioranza degli studi legali presenti in Europa) ed anche provare ad immaginare quale potrà essere il livello di cooperazione uomo – macchina ai fini della decisione ed i possibili rimedi qualora l'uomo si uniformi al verdetto dell'algoritmo.

Ma su questi ed altri problemi – che certamente si paleseranno via via che la normativa comunitaria e nazionale si definirà e la sperimentazione di nuovi sistemi di intelligenza artificiale progredirà – torneremo con un prossimo articolo.

Il reato permanente

Il reato permanente corrisponde ad una fattispecie astratta nella quale la consumazione protratta nel tempo rileva sotto il profilo della tipicità. Il Legislatore ha concepito detta figura come unitaria, sussumendo nella fattispecie la caratteristica fenomenologica del permanere dell'azione e del perdurare dell'offesa, che la coscienza sociale già percepisce come una situazione ontologicamente unica. Da una siffatta costruzione giuridica del reato consegue che quando viene contestata una fattispecie permanente (ad esempio: reato associativo), l'imputazione altro non è che la descrizione del fatto come esso si è svolto "in rerum natura". In ciò si ravvisa la intrinseca natura del reato in oggetto. Il perdurare nel tempo della condotta che, insita nella sostanza del fatto contestato, è da questo inseparabile (Cass. SS.UU. 13/07/1998 n. 11021).

Il reato continuato

L'istituto del reato continuato si propone la finalità di mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene al quale viene sostituito un cumulo giuridico nel caso di più condotte, cui corrispondono più delitti, avvinte da un medesimo disegno criminoso. L'attenzione del legislatore al minor disvalore e più lieve pericolosità sociale del medesimo disegno criminoso, giustifica il regime mitigativo della pena determinata ai sensi dell'art.81, comma 2 c.p.

Permanenza e continuazione

Una evoluta interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto ipotizzabile, ricorrendo ad alcune condizioni (vd.si da ultimo Cass. Sez. III 25/05/2022 n. 20260), la sussistenza della continuazione tra reato associativo (nel caso specifico associazione finalizzata allo spaccio) e reati fine, valorizzando l'esistenza

dell'unitario momento deliberativo delle diverse determinazioni criminose che, correlate teologicamente ad una programmazione iniziale di molteplici condotte, sono volte al perseguimento di uno scopo illecito, comune e specifico.

Il citato approdo giurisprudenziale si rivela decisivo, per potere analizzare i rapporti tra l'istituto della continuazione e la tipica fattispecie di reato permanente, allorché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita, oggetto di diverso accertamento nel tempo, viene in rilievo ai fini del vincolo della continuazione tra i vari episodi. In tali casi, infatti, si corre il rischio di non tenere in considerazione la tipica natura del reato permanente (si pensi alla fattispecie dell'art. 416bis c.p.), con l'effetto di trasferire alla contestazione ed applicazione del suddetto reato i principi propri dei differenti reati istantanei (o permanenti esauriti), travolgendo nella fase di applicazione della norma la natura del reato contestato e del fatto, così come si è svolto in natura.

Analizzando la struttura del reato permanente, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 53/2018) ha tenuto a precisare che «La prosecuzione nel tempo della condotta, oltre il momento iniziale nel quale sono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, non dà luogo a tante offese – e, dunque, a tanti reati – quanti sono i "momenti" di cui si compone la permanenza: unica è la condotta, unica e medesima l'offesa, unico dunque il reato.

Unica dovrebbe essere, pertanto, anche la pena inflitta per l'illecito globalmente considerato. Concezione, questa, che appare riflessa nella previsione dell'art. 158 cod. pen., in forza della quale la prescrizione decorre, per il reato permanente, solo dal momento in cui è cessata la permanenza».



In altra precedente occasione, sempre la Corte Costituzionale (Sentenza n. 520/1987 rel. Gallo), aveva precisato «che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui il legislatore prende atto».

Appare chiaro, che nel reato permanente la lesione dell'interesse protetto non può che essere collegata ad una condotta perdurante nel tempo. E ciò attiene alla stessa tipicità della fattispecie, in quanto la struttura permanente del reato non è collegata alla volontà del legislatore, ma alla sua natura. Ad esempio: la condotta di sequestro di persona è necessariamente perdurante nel tempo per sua essenziale natura; la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antiggiuridica. Ne consegue, che se il legislatore azzardasse una definizione di permanenza o di istantaneità in contrasto con la natura e l'essenza del reato proprio, potrebbe profilarsi una questione di legittimità costituzionale.

La questione

Nel caso in cui un reato permanente venga frazionato in più imputazioni, ciascuna delle quali imputa al soggetto una frazione temporalmente delimitata della condotta (ad esempio: la medesima condotta di partecipazione all'associazione mafiosa "dal al...." e "dal al...."), considerata la natura unitaria del reato, potrà farsi ricorso alla disciplina della continuazione così come avviene per i reati autonomi avvinti dall'unico disegno criminoso? In altri termini, potrà applicarsi l'istituto della continuazione in caso di reato associativo frazionato nelle contestazioni, per esigenze investigative e processuali?

Sarà bene premettere, che la giurisprudenza prevalente è incline a ritenere legittimo il ricorso all'istituto della continuazione

"esterna" in questi casi. Si ritiene, infatti, che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna «delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione [...]; ne consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi» (vd.si, Cass. Sez. II 19/11/2019 n. 860).

Si tratta, come rilevato da autorevole dottrina (cfr. F. Nuzzo, rv. C.P. 2004, 04), «di una sorta di consumazione processuale del reato che ne frantuma l'unitarietà, onde le condotte successive all'intervenuta decisione rileveranno quali elementi costitutivi di un reato permanente identico, ma distinto e valutabile nuovamente in sede giudiziale». In effetti, come sostenuto da autorevole giurisprudenza di legittimità (vd.si SS. UU. 13/07/1998 n. 11021) non viene meno la natura unitaria del reato permanente. Il codice all'art. 158 c.p. nell'evidenziare l'elemento del tempo, appare confermare che il legislatore ha recepito il criterio della struttura unitaria del c.d. "periodo consumativo" quale elemento specializzante del reato permanente. Per cui: «I concetti di inizio e fine della consumazione implicano, altresì, quello di unitarietà della stessa, derivante dalla unicità ed omogeneità del "quid" che ha inizio e che giunge al termine». Sicché, nel reato permanente è possibile distinguere tra commissione, intesa come realizzazione del fatto tipico (id est dell'azione prevista per la integrazione della soglia minima della fattispecie astratta) ed il protrarsi nel tempo della situazione antiggiuridica realizzata. Quest'ultima, perdura fino all'azione consumativa che esaurisce l'illecito e segna il momento nel quale la permanenza viene a cessare, facendo giungere al termine il processo esecutivo, che ha prodotto lo stato antiggiuridico fino ad allora sostanziatosi nella condotta cosciente e volontaria del soggetto (cioè, dell'azione colpevole che si protrae), rendendo permanente l'offesa nel contemporaneo perdurare di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispe-

cie: condotta, evento, rapporto di causalità, elemento psicologico, antiggiuridicità, etc... .

Nella sostanza, ribadisce la citata giurisprudenza, «il reato permanente corrisponde ad una fattispecie astratta nella quale la consumazione protratta nel tempo rileva sotto il profilo della tipicità che il legislatore ha concepito come unitaria, sussumendo nella fattispecie la caratteristica fenomenologica del permanere dell'azione e del perdurare dell'offesa che la coscienza sociale già percepisce come una situazione ontologicamente unica».

Pertanto, si pone in contrasto con una interpretazione orientata costituzionalmente dei reati permanenti ritenere che il reato associativo consista in una pluralità di illeciti penali autonomi, e che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita, oggetto di accertamento, può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi.

L'esame della stessa fattispecie del reato permanente avvalorata detta interpretazione, esprimendo quest'ultima, "un fenomeno simile al reato continuato", ma non coincidente con quell'istituto, poiché il "continuum", che nel reato permanente è una componente naturale della sua struttura, nel reato continuato è frutto di una artificiale costruzione normativa.

Infatti, come anticipato, nel reato permanente è unica la condotta delittuosa, che si dispiega nel tempo ininterrottamente. Differentemente, l'istituto della continuazione presuppone episodi delittuosi temporalmente distaccati e, comunque, concettualmente distinti, venendo "a posteriori" collegati per il tramite del "medesimo disegno criminoso". Per cui, in caso di applicazione del "continuo" al reato permanente, la pena unica che dovrebbe essere inflitta per l'illecito globalmente considerato, ex artt 133-81 c.p., non può non tenere presente che la violazione più grave coincide con il momento iniziale dell'azione; momento in cui risultano posti in essere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del reato permanente. Ma ciò appare confliggere con la ratio del dettato normati-

vo espressa dall'art. 81.c.p., allorché essa considera reato più grave, a parità di condotte, l'ultimo segmento temporale (perché, ad esempio, punito con più severe pene edittali). Ed in questi casi, si rischia di travalicare i caratteri specifici della autonomia della condotta del reato permanente, caratterizzata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, intaccandone il "volto costituzionale" in violazione dell'art. 25 comma 2 Cost., tenuto presente che il fatto materiale è il presupposto della pena.

Nella pratica, quindi, l'accesso all'istituto della continuazione in presenza di un reato permanente, dovrà essere determinato secondo lo schema del reato unico. Ciò implica che la violazione più grave dovrà coincidere con l'accertamento del momento iniziale dell'azione, nel quale sono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato in modo da pervenire ad una sanzione conforme alla ratio del più mite trattamento sanzionatorio, che contraddistingue l'istituto, e tenga presente tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato alla stregua di quella unitaria pena che sarebbe stata determinata qualora i due segmenti temporali fossero stati "giudicati" in un unico processo di cognizione. Solo così procedendo, la pena potrà conformarsi a quella concezione ontologica ed unitaria del reato permanente che nella sua procedimentalizzazione potrà rendere legittimo il ricorso ad una contestazione frazionata, onde evitare di incorrere in un eventuale "bis in idem" lasciando impuniti ulteriori condotte del reo oltre la prima (così consentendo che le condotte successive all'intervenuta decisione possano rilevare quali elementi costitutivi di un reato permanente, solo per detta finalità distinto e valutabile nuovamente in sede giudiziale), pur conservando, sotto il profilo sostanziale, la sua unicità che rappresenta il fatto che lo costituisce, e non si esaurisce in "uno actu" ed "uno tempore", ma si protrae nel tempo finché perdura la situazione antiggiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare.

PNRR, un passo verso il futuro della pubblica amministrazione

L'obiettivo del cosiddetto "Decreto Semplificazioni 2021" convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108: far avanzare velocemente le opere previste nel PNRR snellendo le procedure e disciplinando la governance

di Lucia Interlandi

«L'Italia deve combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all'interno di un'Europa più forte e solidale», con queste parole Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri, ha presentato il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ovunque si parla del PNRR, certamente perché è un progetto ambizioso per l'Italia che vuole ripartire e dimenticare la pandemia da Covid-19, che ha colpito la sua economia più di altri Paesi europei.

Il PNRR italiano, a sua volta, si inquadra nel programma comunitario Next Generation EU (NGEU): si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale; è un pacchetto da complessivi 750 miliardi di Euro varato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il dispositivo RRF ha richiesto agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme, ossia il c.d. PNRR.

Il governo italiano si è prefissato di attuare quattro importanti riforme nel contesto della pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

L'obiettivo, come definito dal Presidente Mario Draghi, è una «marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini».

Con l'intento di raggiungere tale obiettivo, è stato approvato il decreto legge 31 mag-

gio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021).

Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del PNRR, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee.

Nel decreto al contempo sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorire la completa realizzazione della c.d. sburocratizzazione della P.A. e la realizzazione di un nuovo rapporto tra stato, cittadino e imprese; in particolare la nostra attenzione riguarderà le modifiche apportate ad alcuni articoli della legge n. 241/1990 nonché gli interventi in materia di contratti pubblici.

Ed infatti, nell'ottica di miglioramento della capacità amministrativa, il D.L. in rassegna introduce alcune modifiche alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Nello specifico, l'articolo 61 del D.L. ha modificato i commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 (conclusione del procedimento) al fine di rafforzare i poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione. Una prima modifica ha previsto che il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della P.A. possa essere attribuito, oltre che a un soggetto nell'ambito delle figure apicali, anche a un'unità organizzativa. In secondo luogo, è stata introdotta la pos-

sibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l'unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, può esercitare il suddetto potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

L'articolo 62 è invece intervenuto per consentire la piena operatività e il rafforzamento dell'efficacia sulla disciplina del silenzio assenso, inserendo il comma 2-bis all'articolo 20 della legge n. 241/1990. In particolare, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, è stato introdotto l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare, su richiesta del privato, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente i dieci giorni, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal privato ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000.

È bene sottolineare come una tale previsione era già rinvenibile nella nostra legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa". Infine, l'articolo 63 ha modificato il comma 1 dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (annullamento d'ufficio) e ha ridotto da diciotto a dodici mesi il termine massimo entro il quale le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere di autotutela e procedere all'annullamento dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Per quanto riguarda la materia degli appalti pubblici, in un'ottica di semplificazione, il PNRR prospetta due tipi di interventi: il primo fondato su "misure urgenti", volto a rafforzare le semplificazioni già adottate con il

D.L. 76/2020 e a prorogarne l'efficacia sino al 2023; il secondo, destinato a recepire le tre direttive del 2014 e a ordinare le norme del codice degli appalti pubblici in una disciplina più snella, che riduca le regole che vanno oltre quelle richieste dalla disciplina europea. A quest'ultima riforma «organica» si provvederà entro il 2021 con lo strumento della delega legislativa. In verità, l'esigenza di un nuovo Codice in materia di contratti pubblici era sorta prima ancora della crisi economica, poiché come noto il D.lgs. 50/2016 ha dato origine a non poche difficoltà interpretative e applicative già all'indomani della sua adozione.

Alla già intricata congerie di provvedimenti normativi che regolano lo svolgimento dei contratti pubblici, e ai regimi, in gran parte transitori, introdotti dallo Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) prima e dal primo DL Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) si aggiunge ora dunque il nuovo Decreto 77/2021. Quest'ultimo, da un lato proroga gran parte (ma non tutte) le deroghe precedentemente introdotte e, dall'altro, sotto specifici profili (ad esempio in tema di sottosoglia), provvede a rafforzarle, in massima parte però attraverso disposizioni che troveranno applicazione esclusivamente per quei contratti specificamente legati all'attuazione del PNRR.

La governance del PNRR è fondamentalmente concepita per garantire la rapida e concreta attuazione degli interventi ivi previsti e, per tale ragione, l'art. 9 del D.L. citato stabilisce che tale attuazione è di competenza delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, sulla base delle specifiche attribuzioni istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Per l'espletamento delle loro attività, tali Amministrazioni potranno utilizzare le proprie strutture oppure avvalersi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Inoltre, è possibile ricorrere al supporto tecnico operativo di società a prevalente partecipazione pubblica e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del

D.L., possono essere stipulate apposite convenzioni per ottenere il medesimo supporto con società in house qualificate ai sensi del codice dei contratti pubblici. In tal caso, l'affidamento del servizio dovrà essere adeguatamente motivato in ordine alle ragioni di preferenza rispetto al ricorso al mercato. Il supporto tecnico operativo può riguardare anche il monitoraggio degli interventi e può consentire di rafforzare la capacità amministrativa attraverso l'impiego di esperti particolarmente qualificati. Inoltre, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, tramite le amministrazioni centrali dello Stato, possono ricorrere a società in house per promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Ulteriore strumento di governance è rappresentato dal rafforzamento della capacità amministrativa previsto dall'art. 11 del D.L. n. 77 del 2021 a mezzo del quale si introduce la possibilità che Consip S.p.A. metta a disposizione delle Amministrazioni contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico volti a garantire la rapida attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Importante norma posta a presidio del raggiungimento degli obiettivi programmati a PNRR, è rappresentata dall'art. 12 del D.L. n. 77 che stabilisce, in caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dagli enti territoriali, che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa intimare un termine non superiore a trenta giorni per provvedere e, in caso di inerzia, individuare una struttura amministrativa o nominare uno o più commissari ad acta.

Altra norma da segnalare è quella prevista all'art. 44 che introduce semplificazioni procedurali ad hoc per garantire la celere realizzazione di opere pubbliche individuate in un numero ristretto di una decina di progetti, tra cui vi è il progetto della linea ferrata Palermo, Messina e Catania, ricalcando la natura della c.d. legge obiettivo.

L'art. 48 è finalizzato a dare un'unitarietà procedimentale agli interventi previsti dai programmi europei. Si tratta di una norma che attribuisce la competenza all'approvazione di tutti i livelli progettuali e anche di

esecuzione del contratto al RUP. Quindi, fatta eccezione per le attività di verifica del progetto, l'approvazione di ogni singolo livello progettuale nonché le modifiche contrattuali passano all'approvazione degli organismi di natura tecnica dell'ente.

L'art. 50 del decreto introduce delle norme volte ad accelerare ulteriormente i processi esecutivi delle opere inserite nel PNRR e nel PNC, o comunque cofinanziati dai fondi strutturali europei. L'art. 50, comma 2, del decreto conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari.


È previsto sempre dall'art. 50 che la stazione appaltante debba prevedere dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.

L'attenzione non può non ricadere inoltre sull'art. 49 del decreto, che trova applicazione in generale ai contratti pubblici e non soltanto a quelli afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dunque siamo qui in presenza di una anticipazione del percorso di riforma del Codice dei Contratti pubblici che costituisce uno degli obiettivi generali del Piano. La normativa cerca di risolvere parte degli aspetti oggetto delle diverse messe in mora subite dallo Stato italiano ad opera della Commissione Europea per il non corretto recepimento dei principi riportati nelle direttive del 2014 in materia di subappalto (la norma più contestata riguardava il limite percentuale, affatto giustificato, posto alla quota subappaltabile dal legislatore interno).

La prima e più significativa modifica consiste nell'introduzione del principio, non contenuto nella previgente versione dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, ed ora inserito nel comma 1, per il quale non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contrat-

to d'appalto. Le disposizioni ora esaminate costituiscono solo una parte delle novità introdotte dal D.L. semplificazioni-governance che interessano molti settori del diritto amministrativo; a sua volta il Decreto semplificazioni 2021 costituisce solo un primo step verso il complessivo percorso di riforma del settore della contrattualistica pubblica e, in generale, dei settori maggiormente funzionali alla ripresa del Paese.

PREVISTI FONDI PER LA GIUSTIZIA ITALIANA?



Vignetta di Luigi Maria Vitali

Questo è il primo dossier sulla riforma del processo civile che seguirà anche nei prossimi numeri del giornale.

Il dossier si apre con una sintetica informativa delle norme entrate in vigore il 22 giugno scorso, a cura di Antonio Torrisi, che è stata inviata dal Coa a tutte le Avvocate e a tutti gli Avvocati del Foro di Catania.

Quindi prosegue con un corsivo di Alessia Falcone e, infine, con un approfondimento di Antonello Guido in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

Primo step della riforma del processo civile

Veloce analisi delle norme in vigore dal 22 giugno 2022

di Antonio Torrisi

Il c. 37 dell'unico articolo della legge del 26 novembre 2022, n. 206 (c.d. riforma del processo civile) ha statuito che le disposizioni dei c. da 27 a 36 si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 206, ossia dal 22 giugno 2022.

Si tratta di interventi sul c.c. e sulle relative disp. di att., sul c.p.c. e sulle relative disp. di att., come vedremo di seguito in una veloce schematizzazione, per le quali il legislatore non ha impiegato lo strumento della delega al Governo.

A) Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Con il c. 27 dell'art. 1, la previsione contenuta nell'art. 403 c.c., sugli interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore, viene novellata, modificandone i presupposti e prevedendo un articolato iter di verifica e controllo. In particolare, viene stabilito, in caso di abbandono morale o materiale del minore, l'immediato avviso orale del provvedimento al p.m. presso il tribunale per i minorenni, con trasmissione entro le 24 ore delle misure adottate. Il p.m. entro le 72 ore successive, se non revoca i provvedimenti, ne chiede la convalida al tribunale per i minorenni, potendo assumere sommarie informazioni e compiere accertamenti. Nelle 48 ore successive il tribunale, con decreto, provvede sulla convalida nominando il curatore speciale del minore, il giudice relatore, fissando l'udienza innanzi al collegio. Il decreto viene quindi comunicato al p.m. e notificato ai titolari della responsabilità genitoriale e al curatore speciale e all'udienza si procede all'interrogatorio libero delle parti, all'assunzione delle informazioni, e all'ascolto del minore, con all'esito (entro 15 giorni) decreto di conferma, modifica o revoca del provvedimento. Entro 10 giorni dalla comunicazione il

decreto può essere reclamato innanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

B) Modifica al riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni

Il c. 28 dell'art. 1 modifica il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'art. 38 disp. att. c.c., concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio. La modifica del c. 28 chiarisce i dubbi sull'ampiezza della vis atractiva del tribunale ordinario, con l'unico limite rappresentato dall'art. 709 ter c.p.c. (soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento); detto ricorso, se riferito all'attuazione di provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni, deve essere necessariamente introdotto innanzi a tale autorità, mentre, qualora introdotto autonomamente e qualora introdotto innanzi al tribunale ordinario, rende necessario un trasferimento del procedimento innanzi tribunale per i minorenni. Diverso il caso in cui sia introdotto incidentalmente, quando ancora pende il processo di merito innanzi al tribunale ordinario, poiché in tal caso prevale l'attrazione verso quest'ultimo.

C) Foro relativo all'espropriazione forzata quando il debitore è la pubblica amministrazione

Il c. 29 dell'art. 1 novella il c.p.c., introducendo misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, e in particolare intervenendo sul foro competente

per l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una P.A. In particolare, competente non è più il giudice del luogo "dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" quanto piuttosto "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

D) Nomina e poteri di rappresentanza del curatore speciale minore

Di grande interesse e di immediata applicazione sono anche le norme relative al curatore speciale del minore, dal momento che con il c. 30 si è intervenuto sulle disposizioni di cui all'art. 78 e all'art. 80 c.p.c. La riforma, infatti, ha riordinato le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, le ipotesi in cui deve essergli nominato un rappresentante ad hoc, quale il curatore speciale (v. comma 30 e 3, art. 1, L. 206/21).

In particolare, ferma la necessità della nomina del curatore speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, sono state tipicizzate le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità (decadenza responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell'allontanamento familiare ex art. 403 c.c.; affidamento eterofamiliare, procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne) da quelle in cui è, invece, facoltativa (temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore). Inoltre, è stato ridisegnato, precisandolo, il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale (per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina) e si è introdotta altresì la possibilità per quest'ultimo di avere poteri di natura sostanziale.

La norma, poi, con il c. 31 impone al curatore speciale l'ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere,

con istanza motivata, la revoca del curatore. In questo modo, dunque, nel "nuovo" curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separate figure originarie del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assume le vesti anche di difensore tecnico del minore, ruolo, quest'ultimo, che viene consentito, con la nuova specializzazione ad hoc, agli avvocati iscritti allo speciale albo.

E) Nuovi adempimenti pignoramento presso terzi

Il c. 32 dell'art. 1 novella il c.p.c., introducendo misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata e intervenendo sulla procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi. In particolare, il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

F) Somma giornaliera dovuta per inottemperanza al provvedimento

Il c. 33 dell'art. 1 modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all'art. 709 ter c.p.c., per consentire al giudice di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.

G) Albo CTU

La riforma dà una maggiore attenzione all'iscrizione, alla formazione e alla correttezza delle nomine per ciò che attiene ai consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.

Al tal fine, il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, modifica l'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicata all'albo del CTU e, quindi, nel predetto albo, dal 22 giugno 2022, oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa si troverà anche quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Con riferimento a quest'ultima categoria, la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.



H) Negoziazione assistita crisi matrimonio

Il c. 35 dell'art. 1 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'art. 6 del d.l. n. 132/2014, per estendere l'applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

I) Competenza controversia cittadinanza

Il c. 36 dell'art. 1, in riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, in modo da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Roma, aggiungendo il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".

Processo civile, ce lo chiede l'Europa!

di Alessia Falcone

24 “Ce lo chiede l'Europa!”. Questa sollecitazione di carattere politico-economico sta alla base anche delle ultime riforme del processo - civile e penale -, che la Ministra Cartabia ha approntato per potere ottenere gli stanziamenti monetari provenienti dalle risorse europee del Next generation EU, le cui modalità di investimento sono state dettagliate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per poter accedere ai fondi europei, l'Italia dovrà ridurre i tempi di svolgimento e conclusione dei procedimenti e l'obiettivo a cui tendono le azioni pianificate dal PNRR è «abbattere la durata media dei processi civili di più del 40 per cento e dei processi penali di circa il 25 per cento». In ambito civile - nel quale per avere una sentenza all'esito dei tre gradi di giudizio occorrono in media più di 2.600 giorni -, la riforma si è orientata su alcuni settori di intervento: la modifica della disciplina dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), come la mediazione e la negoziazione assistita; la modifica del processo civile di primo grado; l'estensione dell'applicazione del procedimento semplificato di cognizione; le modifiche in materia di esecuzione forzata (fra tutte, l'abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva); la creazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»; l'implementazione dell'Ufficio del processo. La riforma tenderebbe ad assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela oltre alla ragionevole durata del processo.

Non ci si vuole soffermare, qui, sulle specifiche modifiche normative, certi che il Foro abbia precisa contezza delle stesse, ma invece si proverà a riflettere sulla loro efficacia, sull'impatto sull'esercizio della professione forense, sulla funzionalità al raggiungimento dello scopo anelato, sulle ricadute operative. Innanzitutto emerge con evidenza la tendenza ad abdicare

re al processo sacramentato, che vede le parti con i loro difensori e il giudicante, per dirigersi verso un'implementazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con ciò tendendo a degiurisdizionalizzare, con l'effetto di tenere gli avvocati fuori dalle aule di giustizia, quasi a renderne residuale il loro ruolo, seppure formalmente rinforzandone la presenza negli ADR. E, a proposito di strumenti alternativi, la riforma amplia la platea delle materie per le quali la mediazione diviene obbligatoria, seppure con una sperimentazione quinquennale.

È da rilevare, però, che - come riportato nelle statistiche del Ministero della Giustizia -, negli anni l'istituto ha visto una decrescita sia in termini di partecipazione che in termini di soluzione positiva delle controversie, tanto che, per l'anno 2021, gli aderenti alla procedura di mediazione sono stati circa il 50% e, di questa percentuale, le mediazioni concluse con successo sono state circa il 27%. Ma il vero problema sta nel difetto di una cultura dell'approccio alla mediazione e che, nonostante l'apporto e l'indirizzo degli avvocati, l'istituto sia percepito dall'assistito come un preliminare obbligatorio, prima di rivolgersi all'Autorità giudicante dalla quale ottenere realmente la risposta alla domanda di giustizia. E le agevolazioni fiscali e l'estensione del patrocinio a spese dello Stato (con alcuni profili ancora controversi: esito positivo, facoltatività e obbligatorietà, inizio della lite o meno) non incideranno su una mentalità che va, da un lato, educata e, dall'altro, incentivata da una ben più attenta professionalizzazione dei mediatori, invero prevista dalla riforma, ma che non supera la considerazione che gli organismi di mediazione hanno natura privatistica e scopo di lucro e non potranno mai garantire quella terzietà e imparzialità rispetto all'oggetto della controversia, avuto riguardo alla circostanza che la scelta dell'organismo è operata da una delle parti.

Circa le negoziazioni, ad oggi tale strumento ha avuto un ottimo e produttivo utilizzo per le separazioni e i divorzi (dove sono le parti, già concordi, ad utilizzare lo strumento per definire le loro posizioni, senza che lo stesso abbia una valenza definitoria eteroindotta), ma per quelle obbligatorie - in tema di infortunistica stradale così come per i pagamenti di somme fino ad € 50.000,00 -, tale istituto non ha avuto risultati apprezzabili, spesso per la mancata risposta delle Compagnie e degli Enti.

Infine, l'arbitrato, seppure arricchito da collari che lo rendano appetibile, sconta le medesime resistenze già evidenziate rispetto alle altre ADR, e porta con sé la non definitività dei provvedimenti, per i quali il gravame è rimesso comunque all'Autorità giudicante ordinaria, quasi a voler sottolineare la precarietà della giurisdizione alternativa. Venendo al processo civile, l'impianto riformistico si fonda su una contrazione e anticipazione delle attività dell'avvocato, ma nulla prevede circa i tempi di evasione dei provvedimenti da parte dei magistrati ed eventuali sanzioni connesse a ritardi, neanche con una calendarizzazione delle udienze anticipata e rigorosa, vincolante per il magistrato. Inoltre l'esercizio del diritto di difesa viene ad essere seriamente alterato nel suo esplicarsi, dato che chi agisce in giudizio e deve anticipare la propria impalcatura difensiva e istruttoria, sconosce la posizione avversa e sarà costretto, solo con la memoria integrativa e in breve termine, a dover controdedurre ed eventualmente integrare le proprie richieste, ma solo a prova contraria, quando la parte avversa ben potrebbe mutare l'asse della controversia, rendendo necessaria ben altra attività difensiva. Anche in questo caso, la contrazione, normata, dell'attività dell'avvocato non incontra una speculare accelerazione nell'attività del giudicante. Neppure la procedura semplificata appare foriera di soluzioni concretamente vantaggiose, sia per gli avvocati, ma soprattutto per le parti.

La discrezionalità, in capo al Giudice, circa la sussistenza dei presupposti per il rito semplificato, il momento temporale del suo mutamento, l'acquisizione probatoria, l'incertezza sulla durata del procedimento, ma soprattutto la quasi duplicazione rispetto al rito ordinario

di cognizione novellato, che è stato contratto al punto da divenire “semplificato”. Anche nel rito del lavoro gli interventi non appaiono realmente agevolare la celere definizione delle controversie, rimanendo non obbligatoria la negoziazione e permanendo incertezza sul cronoprogramma del procedimento. Nel processo esecutivo, poi, sono state normate prassi (es.: custode, liberazione anticipata dell'immobile) o introdotte nuove disposizioni (per favorire la stabilizzazione del decreto di trasferimento, per irreggimentare le misure di coercizione), ma anche l'abbreviazione dei termini di deposito documentale, l'onere di ulteriore notifica nell'espropriazione presso terzi a carico dell'istante, non immediatamente utili ad un'accelerazione processuale.

Anche il nuovo rito unico di famiglia e delle persone presenta dei compromessi per raggiungere l'obiettivo sperato, quali la ordinarietà del giudice singolo in luogo del collegio o la delega ai giudici onorari di molte più attività. E veniamo all'Ufficio del processo che, per la Ministra, rappresenterebbe un innesto, in termini numerici e qualitativi, per consentire ai magistrati una più rapida evasione dei provvedimenti. Premesso che quantità non sempre è qualità, l'UdP presenta molte criticità sulle attività demandate agli addetti (e non mi soffermo sul recente mutamento, in corsa, delle norme sull'incompatibilità degli avvocati vincitori del concorso), sono indicate chiaramente e ricalcano quelle già svolte dagli stagisti ex art. 37 e dai tirocinanti ex art. 73. La prima criticità è rappresentata dall'assunzione a tempo determinato, così vi sarà un primo periodo di rodaggio (con rallentamento dell'attività del magistrato) e una successiva perdita del know how per cessazione del rapporto, con riavvio della formazione. Così non pare garantirsi alcuna accelerazione. Inoltre vi saranno problemi di dati riservati, di accesso alle consoles, di consultazione. I principi costituzionali di autonomia e indipendenza del giudice vacillano, così come quello della terzietà e imparzialità del giudice (ma quale giudice? Lo staff?).

L'istituto della ricusazione, art. 52 c.p.c. e art. 37 c.p.p. mal si concilia con una condotta che è di un'equipe e non più di un singolo, così come l'istituto dell'astensione, art. 51 c.p.c. e art. 36

Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie

di Antonello Guido

c.p.p.. Qualche riflesso anche guardando alla legge sulla responsabilità civile del giudice (L. 117/88 poi modificata dalla L. 18/2015). Ebbene, conclusivamente, questa riforma sembra concepita senza che via sia stata una interlocuzione approfondita, produttiva e rispettosa dei ruoli con l'Avvocatura. Nessuna riforma processuale potrà mai realizzare l'obiettivo, comune a tutte quelle che si sono avvicinate nell'ultimo ventennio, di riduzione dei tempi dei processi civili incidendo sul cd. "collo di bottiglia". Occorrerebbe un importante intervento in termini numerici, sia sull'organico della magistratura che su quello del personale amministrativo.

Ma allora, l'Avvocatura, negletta, cosa potrà fare? Potrà incidere sulla formazione del contenuto dei decreti delegati, partecipando, in maniera massiccia e imponente, sia all'interno dei gruppi di studio ministeriali che attraverso le sue espressioni, associative e istituzionali, affinché l'attuazione della riforma possa essere in qualche modo corretta, per il bene dei cittadini e per la dignità della professione di avvocato, al quale non può sempre chiedersi collaborazione, solo dopo l'adozione di provvedimenti che lo coinvolgono. L'Europa non può chiedere limitazioni di diritti né compressioni di ruoli professionali e sta all'Avvocatura ribadirlo.



La locandina dell'VIII conferenza nazionale dell'Avvocatura del 2014

Com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 09.12.2021 è stata pubblicata la Legge n. 206 del 26.11.2021, che ha delegato al Governo la funzione legislativa per l'attivazione della riforma della giustizia, mediante l'adozione, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, volti a novellare il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, efficienza, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

In questo articolo viene innanzitutto esaminato l'esercizio della delega di cui al comma 1, secondo il quale il decreto od i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», dovranno coerentemente essere adottati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi previsti, prevedendo l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV - bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), con conseguente abrogazione, riordino, coordinamen-

to, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti.

Entrando nel merito della legge, l'analisi dei suoi articolati contenuti può essere cronologicamente riepilogata rilevando che essa prevede l'adozione di adeguate misure di salvaguardia e di protezione in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere; la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; il riordino dei criteri di competenza territoriale; l'intervento necessario del pubblico ministero; l'introduzione del giudizio con ricorso redatto in modo sintetico; che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori, il giudice indichi quali siano le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro; che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché indicate le contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza, per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi; la disciplina delle difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande, e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione; che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentite le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputi più opportuni nell'interesse

28 della prole e dei coniugi; che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4; che sia istituito presso ciascun tribunale un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni di settore; che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione, ove la causa sia matura per la decisione, il giudice inviti le parti alla discussione, pronunciando la sentenza definitiva, ovvero quella parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone, ed il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande; che, qualora il processo debba continuare, il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputi più opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande, ed anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave; che il giudice disponga la videoregistrazione dell'audizione del minore; che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicesimo, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti d'ufficio relativi ai minori, anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio ed il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale; che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità ed i termini di prosecuzione del giudizio, e che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del pro-

cesso e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; che sia modificato l'art. 178 del codice di procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio; che il reclamo debba essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura del provvedimento alla presenza delle parti, oppure dalla ricezione della relativa notifica, e che il collegio debba decidere in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo; che, per la fase decisoria, il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali riservando di riferire al collegio, e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni; che, in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di



un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore, e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sia assicurata l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore; che, nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurandosi in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti; che, nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo; che si nominino, anche d'ufficio, il curatore speciale del minore; che siano riordinate le disposizioni in materia di ascolto del minore; che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, che sia dotato di specifiche competenze; che siano adottati, per i procedimenti di cui alla lettera a) - (persone, minori e famiglia), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo ed accertamento, prevedendo che, nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di prendere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che sia riformata la disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ed in particolare:

- 1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardino l'affidamento dei minori;
- 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che siano parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il

collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che abbiano svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento, nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestano cariche rappresentative, o partecipino alla gestione complessiva, o prestino a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o facciano parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che siano parenti od affini entro il quarto grado, conviventi, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che abbiano svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento; che sia introdotto un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'art. 711 del codice di procedura civile; che si proceda al riordino della disciplina di cui agli artt. 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte, prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'art. 143 del codice civile, mediante il versamento di una quota dei propri redditi in favore dell'altro; che si proceda al riordino della disciplina di cui all'art. 156 del codice civile, all'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ed all'art. 316 - bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che tenga conto dell'assenza dei limiti previsti dall'art. 156 del codice civile, per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro; che si proceda al riordino della disciplina di cui all'art. 709 - ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare, anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'art. 614 - bis del codice di procedura civile (Misure di coercizione indiretta) in caso di inadempimento degli obblighi di fare e di non fare, anche quando relativi ai minori; che si predisponga autonoma regolamentazione del giudi-

zio di appello per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); che si preveda che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'art. 720 - bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi; che si preveda che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

La Legge n.206/2021, prevede, altresì, che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

30

a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o sezione di corte d'appello, e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'art. 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale della magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale; trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e dalle disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'art. 403 del codice civile, e dai titoli I e I - bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione ed il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, considerando l'anzianità di servizio necessaria, disponendo che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale, ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso

di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto, e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Per come già accennato, le norme relative alla riforma del processo in senso stretto saranno tradotte negli articolati dei Decreti Legislativi che il Governo dovrà approvare entro il 24 dicembre 2022, al fine di regolamentare il regime transitorio e l'entrata in vigore delle nuove norme sul rito, unitamente ai principi direttivi relativi alla disciplina ordinamentale del nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, che dovranno anch'essi essere tradotti negli articolati dei Decreti Legislativi, la cui entrata in vigore è però prorogata di due anni dall'entrata in vigore dei Decreti Delegati.



I commi 27, art. 403 c.c. - 28, art. 38 disp. att. c.c. - 30 e 31, artt. 78 e 80 c.p.c. - 33, art. 709 ter c.p.c. e 34, art. 13 disp. att. c.p.c. e 35, negoziazione assistita, secondo il comma 27, entreranno in vigore nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della Legge Delega, ovvero per i procedimenti instaurati dopo il 22 giugno 2022, dovendosi però precisare che non entreranno in vigore nei giudizi in corso, bensì solo in quelli di nuova introduzione, con un regime transitorio tipicamente processuale. Ciò significa che le disposizioni in vigore dal 22 giugno 2022 e le disposizioni del rito unico indicande dai Decreti Delegati entro un anno, saranno ancora applicate nella ripartizione delle competenze tra il tribunale per i minorenni ed il tribunale ordinario, e successivamente solo innanzi al tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Alcune disposizioni, pertanto, saranno modificate o cancellate, come l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, relativo alla ripartizione della competenza tra il tribunale per i minorenni ed il tribunale ordinario.

In merito alla competenza attrattiva del tribunale ordinario, si osserva che l'intervento sull'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile rimuove i dubbi sino ad oggi insorti circa la sua ampiezza, estendendola anche nel caso in cui un procedimento vi sia introdotto dopo la pendenza di un procedimento instaurato davanti al tribunale per i minorenni, non valendo più, pertanto, la regola della prevenzione, così risolvendosi il pericolo del contrasto tra i giudicati tra i provvedimenti (decreti) relativi alla responsabilità genitoriale e le sentenze contenenti disposizioni sull'affidamento nei procedimenti di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.

Un dubbio rimane, invece, circa l'art. 709 ter c.p.c., novellato al n. 3 del secondo comma, ammettendo la misura coercitiva ex art. 614, bis, c.p.c., come possibile esito del procedimento. In merito alla sua applicazione, se riferito all'attuazione di provvedimenti già resi dal tribunale per i minorenni, dovrà innanzi ad esso essere introdotto se instato autonomamente, mentre se fosse poi introdotto innanzi al tribunale ordinario dovrà essere trasferito e riassunto innanzi alla prima autorità competente.

31

Al contrario, se fosse promosso in pendenza di lite davanti al tribunale ordinario, varrà l'attrazione verso quest'ultimo.

Altra importante previsione è quella relativa all'immediata applicazione delle norme relative al curatore speciale del minore, mediante uno specifico intervento sugli artt. 78 ed 80 del codice di procedura civile che, riunendo le diverse figure originarie del curatore e del difensore del minore, prevedono la sua nomina nei casi di conflitto di interessi del minore con i genitori, espandendosi anche ai casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in luogo della previsione di cui all'art. 336, ultimo comma, del codice civile, il quale prevedeva la nomina di un difensore del minore, nonché ai procedimenti di affidamento di cui alla legge n. 184/1983, ai procedimenti di cui all'art. 403 c.c., ed ai casi in cui, a discrezione del giudice, si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale dei genitori nell'interesse di figli, ovvero nei casi in cui il minore ne faccia richiesta avendo già compiuto i 14 anni. La norma (finalmente) impone al curatore speciale l'ascolto del minore, consentendo a quest'ultimo, se ha già compiuto 14 anni, nonché ai genitori, al tutore e al P.M., di richiedere, motivatamente, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il decadere dei presupposti della sua funzione.

In merito all'art. 403 c.c., relativo agli interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore, che non prevedeva alcun controllo sulla concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico, la norma viene novellata modificandone i presupposti, prevedendo adesso un iter di verifica e di controllo in sede giurisdizionale, l'immediato avviso orale del provvedimento al P.M. in sede del tribunale per i minorenni, con trasmissione entro ventiquattro ore delle misure adottate, con l'allegazione della relativa documentazione e di una sintetica relazione. Cosicché, entro le successive 72 ore, il P.M. potrà revocare i provvedimenti o richiederne la convalida al tribunale per i minorenni, potendo assumere sommarie informazioni, compiere accertamenti e richiedere misure decadenziali o limitative della responsabilità genitoriale. Nelle successive 48 ore il tribunale provvederà poi con eventuale decreto sulla convalida, no-

minando all'uopo il curatore speciale del minore, ed il giudice relatore, fissando l'udienza innanzi al collegio. Il relativo decreto sarà, pertanto, comunicato al P.M., nonché notificato ai titolari della responsabilità genitoriale ed al curatore speciale. Nel corso dell'udienza si procederà all'interrogatorio libero delle parti, all'assunzione delle necessarie informazioni, all'ascolto del minore, ed entro i successivi 15 giorni dovrà essere emesso il decreto di conferma, modifica o revoca del provvedimento. Ai sensi dell'art. 739 c.p.c., contro il decreto pronunciato dal tribunale in camera di consiglio, potrà essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo dovrà essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. Qualora la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida del P.M. ed il decreto del tribunale non dovessero rispettare i termini perentori fissati, il provvedimento perderà efficacia.

Altra novità, infine, in merito al collocamento dei minori in comunità, ove tale ipotesi dovrà ritenersi residuale, dovendosi piuttosto preferire l'affidamento familiare.

In conclusione, può affermarsi che la "riforma" del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, rappresenta senz'altro un'evoluzione necessaria, quanto lungamente attesa, sicuramente più adeguata al mutamento dei tempi, all'urgenza, ed alle ovvie conseguenti esigenze di speditezza del rito di famiglia.

È disponibile il nuovo Albo degli avvocati del 2022



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA



ALBO
2022

CATANIA
Piazza Giovanni Verga - Palazzo di Giustizia